

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

APRILE 2025

Le informative per l'azienda

Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025	2
Le nuove disposizioni in tema pensionistico dalla Legge di Bilancio 2025	4
Riammissione alla Rottamazione <i>quater</i> per i contribuenti decaduti	6
Avvio da aprile nuovo ISEE	8
Costituzione della rendita vitalizia	9
Lavoratori <i>extra</i> e contributo addizionale	13
Gps e <i>privacy</i>	15
Tassazione separata su emolumenti arretrati – Un caso analizzato dall'Agenzia delle entrate	16
Incentivo ricercatori rimpatriati	17
Agevolazione rimpatriati	18

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLE PROROGHE 2025

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 15 del 21 febbraio 2025, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 202/2024 (c.d. Decreto Mille Proroghe). Di seguito si riepilogano le principali disposizioni per il lavoro.

Riammissione Rottamazione-*quater*

Si prevede (articolo 3-*bis*, commi 1 e 2) la riammissione alla Rottamazione-*quater*, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, per i debitori che, alla data del 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze delle somme da corrispondere.

A tal fine, i contribuenti interessati, entro il 30 aprile 2025, devono presentare la dichiarazione di riammissione, con modalità esclusivamente telematiche che saranno definite dall'agente della riscossione pubblica, sul proprio sito *internet*, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Nuovo calendario fiscale 2025

Viene modificato il calendario fiscale per il 2025 (articolo 3-*bis*, commi 3, 4 e 5):

- 17 marzo 2025: termine per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione, concernenti le imposte sui redditi e l'Irap;
- 30 aprile 2025: data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni;
- 30 aprile 2025: termine per il rilascio dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di CPB.

Polizze catastrofali

Il termine per la stipula delle polizze catastrofali viene prorogato al 31 marzo 2025 per la generalità delle imprese e al 31 dicembre 2025 per le imprese di pesca e acquacoltura (articolo 13, comma 1 e articolo 19, comma 1-*quater*).

Iva Terzo settore

Viene prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime di esclusione Iva al nuovo regime di esenzione per gli enti del Terzo settore (articolo 3, comma 10).

Contratti a termine con causali di matrice individuale

Viene prorogato (articolo 14, comma 3) al 31 dicembre 2025 il termine per procedere con causali individuali, per i rapporti a termine la cui durata supera i 12 mesi, in assenza di una specifica regolamentazione nei contratti collettivi, purché ascrivibili a ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA PENSIONISTICO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Viste le novità introdotte in campo pensionistico, dalla recente Legge di Bilancio per l'anno 2025, l'Inps ha fornito le proprie indicazioni con la circolare n. 53/2025. Tralasciando quanto previsto per i dipendenti pubblici, vediamo di seguito in breve i distinti interventi normativi secondo le istruzioni dell'Istituto.

- Fino al 2024 il titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali), nonché il superstite dello stesso, per quanto concerne la pensione di reversibilità, avevano diritto a richiedere la pensione prevista dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tutto ciò laddove tutti i requisiti risultassero perfezionati nell'Assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali predette. Tali soggetti avevano la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta Assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale.

Dopo tale scelta, naturalmente, la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi era revocata, con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico dell'Ago del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Detta disciplina è stata abrogata con il 2025, rimanendo tuttavia in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati, e dai superstiti del pensionato, entro il 31 dicembre 2024.

- Riguardo la pensione "opzione donna", la novella normativa estende la possibilità di accedere a detta forma di pensione anticipata a quelle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024. Si ricorda che possono accedere a tale pensione le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma; le condizioni richieste, infatti, devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Da tenere conto, inoltre, che il requisito anagrafico richiesto (61 anni) è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Viene infine ribadito che la decorrenza della pensione, ove vi sia il perfezionamento dei requisiti nel corso dell'anno 2024, non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della medesima; tale data viene anticipata al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

- La disposizione relativa alla pensione anticipata flessibile (quota 103), ne prevede il diritto al raggiungimento, nell'anno 2025, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Detta pensione è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Per chi matura i suddetti requisiti, nel corso del 2025, la decorrenza della pensione sarà:

- 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle P.A. e per i lavoratori autonomi;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle P.A..

- Viene stabilita la proroga, per l'anno corrente, per le disposizioni in materia di APE sociale, che quindi continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, per i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dalla specifica normativa.

I soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

Si ricorda che decade dall'indennità colui che svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

- Viene previsto un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per gli anni 2025 e 2026, nella misura di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Viene indicato che qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all'importo mensile del trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento sopra indicato, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

- Soltanto per l'anno 2025, viene previsto l'aumento di 8 euro mensili dell'importo relativo all'incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico. Viene incrementato di 104 euro anche il limite reddituale massimo, oltre il quale l'incremento non è riconosciuto.

- Viene innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con 4 o più figli. Pertanto, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a 4 mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi in caso di 4 o più figli.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

A mezzo della L. 15/2025, è stata concessa la riammissione, alla procedura di Rottamazione-*quater* (L. 197/2022 e successive modifiche), per quei contribuenti che erano decaduti dai benefici, alla data del 31 dicembre 2024, a causa del mancato pagamento anche di una sola rata. Ciò potrà quindi consentire, a tali contribuenti, di essere riammessi al pagamento del debito presente presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con i limiti che vedremo, risparmiando il carico relativo a sanzioni e interessi.

Per operare detta riammissione sarà necessario presentare apposita domanda, esclusivamente *online* sul sito del Concessionario, entro la data del 30 aprile 2025. In tale domanda sarà necessario indicare, oltre ai debiti per i quali sarà possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intenderà effettuare il pagamento.

Queste le soluzioni possibili:

- in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025;
- fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

All'eventuale pagamento in rate saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Due anche le modalità operative previste per l'invio della domanda dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- in area riservata, cui accedere con Spid, CNs, Cie, selezionando le cartelle o gli avvisi rottamabili;
- in area pubblica, compilando uno specifico *form* e indicando: il numero della cartella/avviso; il numero dell'originaria "*Comunicazione delle somme dovute*", ossia la comunicazione inviata, al tempo della Rottamazione-*quater*, dal concessionario al contribuente. Dovrà essere inoltre specificata una casella *mail* su cui ricevere la ricevuta e sarà necessario allegare un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.

In apposite *faq*, pubblicate sul sito, il Concessionario spiega meglio alcuni aspetti.

Viene indicato che rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-*quater* per i quali:

- non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- sia stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia, dopo i 5 giorni di tolleranza), oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Come detto, la novella normativa prevede la possibilità di riammissione solo per quei debiti che sono stati già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-*quater* e, quindi, già contenuti nella comunicazione delle somme dovute, che era già stata inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai contribuenti, in seguito all’adesione alla procedura di rottamazione. Saranno pertanto esclusi, dall’attuale riammissione, i carichi che non erano stati indicati nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-*quater*, così come le nuove cartelle ricevute successivamente.

Da tenere conto che, naturalmente, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati, anche successivamente all’intervenuta “*decadenza*” dal piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. È, infatti, previsto che qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “*decadenza*” del piano originario, venga considerato, *ex lege*, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo.

Nel caso in cui, dopo l’avvenuta decadenza dalla Rottamazione-*quater*, il contribuente abbia presentato una domanda di rateizzazione, una volta presentata la nuova domanda di riammissione alla Rottamazione-*quater*, saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla Rottamazione-*quater*, saranno automaticamente revocate.

Di interesse la precisazione riguardo il destino procedure attivate o attivabili dal Concessionario, dopo la presentazione della nuova domanda di riammissione. Viene, infatti, indicato che il Concessionario:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritti alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Le informative per l'azienda

Oggetto: AVVIO DA APRILE NUOVO ISEE

A partire dal mese di aprile, in seguito all'approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e delle relative istruzioni per la compilazione sarà possibile escludere dai calcoli dell'ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale.

Più nello specifico dal patrimonio mobiliare, ai fini ISEE, quanto sopra potrà esser escluso per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Tale novità è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 5, D.P.C.M. 13/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025. Il Ministero del lavoro, con proprio comunicato, precisa che il nuovo modello tipo della DSU sarà disponibile da aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 13/2025.

Le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ferma restando la facoltà di richiedere, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica ISEE, una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al citato D.P.C.M..

Le informative per l'azienda

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 203 del 13 dicembre 2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. Essa introduce un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

L'Inps, con propria circolare n. 48/2025, evidenzia come, ed essa è la vera novità, si attribuisce il diritto alla costituzione della rendita vitalizia al lavoratore assicurato, in via esclusiva e non più solo sostitutiva del datore di lavoro, che sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 13, L. 1338/1962, ovvero, essendo maturata la prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto previdenziale né dal datore di lavoro né dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro. L'Istituto, con la richiamata circolare fornisce le apposite istruzioni amministrative per attivare questo strumento di ricostituzione onerosa di periodi scoperti dal punto di vista contributivo.

Conseguentemente l'Istituto fornisce i criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di costituzione della rendita vitalizia in capo al datore di lavoro e, in sua sostituzione, al lavoratore.

La prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia con istanza presentata dal datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore

Sulla base dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma 7 aggiunto all'articolo 13, L. 1338/1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma 1 tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma 5 del medesimo articolo 13.

La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps).

In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 13 in argomento può essere richiesta entro 10 anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).

Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari 5 anni stabiliti dall'articolo 55, R.D.L. 1827/1935, si è passati ai 10 anni di cui all'articolo 41, L. 153/1969, prorogati per effetto della sospensione *ex lege* sancita dall'articolo 2, comma 19, D.L. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 638/1983, per tornare a essere nuovamente di 5 anni con l'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da Covid-19, etc.).

Ai fini del computo del decorso del termine prescrizione del diritto di cui ai commi 1 e 5 devono essere considerati eventuali atti notificati all'Istituto che comportino l'interruzione del decorso del medesimo termine.

Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia con istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro

In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma 7, articolo 13, L. 1338/1968, il Legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizione, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'Inps la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Adempimenti amministrativi

A seguito della modifica dell'articolo 13, L. 1338/1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

- a) richiesta all'Inps, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (comma 1);
- b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma 5);
- c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) - non soggetta a prescrizione (comma 7).

Nell'esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, L. 1338/1962, le Strutture territoriali verificheranno preliminarmente che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di 10 anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.

Istanza presentata dal datore di lavoro

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto di cui ai commi 1 e 5, articolo 13, L. 1338/1962, in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l'istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione.

Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi 1 e 5, articolo 13, L. 1338/1962, l'istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi del comma 5, articolo 13, L. 1338/1962.

Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi 1 e 5, articolo 13, L. 1338/1962, risulti prescritto bisogna distinguere:

- se l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. 203/2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma 7, articolo 13, L. 1338/1962, ed essere definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;

- se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della L. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma 7, articolo 13, L. 1338/1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

In ogni caso in cui l'istanza sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma 7, articolo 13, L. 1338/1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è prescritto e che l'istanza è accolta ai sensi del comma 7 dell'articolo 13. In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (come precisato, infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma 5 e in parte ai sensi del comma 7.

Profili istruttori e onere di riscatto

Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l'istanza ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 13 e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma 5 spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, *"quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, [...] salvo il diritto al risarcimento del danno"*. Questa ultima previsione risponde all'esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie, esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma 7, che non fa riferimento all'impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi 1 e 5.

Il nuovo comma 7, articolo 13, L. 1338/1962, costituisce una leva sistematica che, sul piano amministrativo, fa acquistare alle condizioni legittimanti previste dal comma 5, articolo 13, L. 1338/1962, maggiore risalto e peso specifico. La legittimazione di cui al comma 7, non potendo che essere diversa da quella di cui al comma 5, la cui estinzione per prescrizione opera come presupposto del venire a esistenza della prima, comporta la necessità di istruire e gestire in modo opportunamente differenziato situazioni giuridiche diverse, al fine di rendere effettiva la tutela dei distinti interessi sottesi e posti in risalto.

In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro, le istanze da intendersi presentate ai sensi del comma 5, articolo 13, L. 1338/1962, devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l'intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell'intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostitutiva, salvo il risarcimento del danno.

Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell'Inps deve comunicare ufficialmente a quest'ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma 5, articolo 13, L. 1338/1962, e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma 5 solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma 1 o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territoriale sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Resta, tra l'altro, sempre salva la possibilità di ulteriori contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri, verifiche.

Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui ai commi 1 e 5, articolo 13, L. 1338/1962, sia prescritto e l'istanza vada, dunque, valutata ai sensi del successivo comma 7, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell'Inps possono omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LAVORATORI EXTRA E CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Con il messaggio n. 913/2025 del 14 marzo scorso, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni sull'applicazione della lettera d-bis), comma 29, articolo 2, L. 92/2012, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla L. 160/2019, che ha previsto che il contributo addizionale di cui al comma 28, articolo 2, L. 92/2012 (e, conseguentemente, l'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, cioè i contratti stipulati con i c.d. lavoratori *extra*, per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17, L. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.

In particolare, l'Istituto precisa che, a integrazione della circolare n. 91/2020, le attività dei settori del turismo e dei c.d. "*pubblici esercizi*" riportate al § 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di "*mense e ristorazione collettiva*" con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del "*catering*" con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05, attività che rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Ccnl del "*Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi*" e non risultano dagli stessi esclusi nell'applicazione del c.d. lavoro *extra*.

Per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del messaggio in trattazione, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpl sia gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale "*L810*", avente il significato di "*Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012*", esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza relativi ad aprile, maggio e giugno 2025.

Ai fini dell'applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale>, devono indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, devono inserire il valore "*N*";
- nell'elemento <AnnoMeseRif>, devono indicare l'AnnoMese di riferimento del recupero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, devono indicare l'importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico <CodiceCausale>, deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <AltreACredito> <CausaleACredito>.

Nel caso in cui i lavoratori *extra* non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l'invio di un flusso di regolarizzazione sull'ultimo mese di attività del lavoratore con l'esposizione del codice "L810" sopra indicato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: GPS E *PRIVACY*

Nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha informato di aver sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito i dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali.

In particolare, il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio, accensione e spegnimento), senza rispettare la normativa *privacy* e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro che prevedeva l'anonimizzazione dei dati raccolti e l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, gravi erano le carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, in particolare in riferimento all'indicazione delle modalità con cui il trattamento veniva realizzato e all'informazione sulla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Ulteriormente, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Oltre alla sanzione economica, il Garante ha ordinato all'azienda di fornire un'idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall'Ispettorato territoriale del lavoro all'azienda.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TASSAZIONE SEPARATA SU EMOLUMENTI ARRETRATI – UN CASO ANALIZZATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la recente risposta a interpello n. 14/E/2025, l'Agenzia delle entrate si trova ad analizzare un caso molto complesso di erogazione retribuita avvenuta in annualità successiva a quella di competenza.

Si tratta, in breve, di compensi attribuiti ai dipendenti, da parte di un ente pubblico, a titolo di adeguamento dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali all'indice Ipca per l'anno 2023, in funzione di uno specifico accordo negoziale approvato con apposita delibera che è stata successivamente trasmessa alla presidenza del CdM per il prescritto visto di esecutività e, quindi, resa esecutiva con apposito D.P.C.M..

L'ente ha operato una tassazione ordinaria su tali erogazioni, mentre le organizzazioni sindacali, producendo documentazione al riguardo, hanno richiesto l'applicazione della tassazione separata. Sappiamo che tale forma peculiare di tassazione, che è stata prevista dal Legislatore per particolari casistiche al fine di evitare un aggravamento d'imposta, dato dalla progressività delle aliquote Irpef, viene concessa a fronte di specifiche situazioni operative:

- a) condizioni di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- b) condizioni consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

La sussistenza di tali condizioni permette la tassazione separata senza necessità di ulteriori indagini.

Tuttavia, tale forma di tassazione deve escludersi laddove le erogazioni di specifiche voci retributive, nell'anno d'imposta successivo, deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

L'Agenzia delle entrate ebbe anche modo di far presente che se il ritardo nelle erogazioni risulta dovuto a un complesso *iter* burocratico, sebbene non sia dovuto a una volontà negoziale delle parti, non può essere ricompreso tra le oggettive situazioni di fatto che giustificano l'applicazione della tassazione separata.

Anche qualora le retribuzioni siano corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione, ma con una tempistica costante, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata, come ad esempio nel caso di un'amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.

In considerazione, quindi, della complessa situazione esposta dall'ente istante, l'Agenzia delle entrate conclude per la non applicabilità, al caso operativo, della tassazione in forma separata.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INCENTIVO RICERCATORI RIMPATRIATI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 67 del 7 marzo 2025, precisa che il reddito agevolato del ricercatore all'estero che rientra in Italia non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. Secondo tale indicazione può essere considerato fiscalmente a carico del coniuge se la parte residua del reddito percepito per la professione svolta, da tassare, è inferiore a 2.840,51 euro. Il Fisco, nel caso di specie, conclude precisando che, se il reddito complessivo dell'istante non sia superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, l'istante potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, Tuir.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONE RIMPATRIATI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 53/E/2025 e n. 66/E/2025, ha fornito diverse indicazioni in merito alla complicata agevolazione dei lavoratori rimpatriati.

Di seguito le varie indicazioni:

- il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del nuovo regime impatriati è di 7 periodi d'imposta quanto vi è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo di imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia, il lavoratore abbia svolto un'attività di lavoro autonomo (risposta a interpello n. 53/E/2025);

- ai fini dell'applicazione del nuovo regime agevolativo, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento "*funzionale*" tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente regime speciale per lavoratori impatriati. Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il nuovo regime al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione, che si applica per ciascun periodo d'imposta in cui i requisiti sussistono (risposta a interpello n. 66/E/2025).